

□ Interrogazione n. 1456

presentata in data 6 novembre 2013

a iniziativa del Consigliere Pieroni

“Oneri per il servizio di assistenza scolastica e di trasporto per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole medie superiori”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- costituisce principio pacificamente acquisito che l'Ente territoriale tenuto ad assicurare il servizio di assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole medie superiori nonché il servizio di trasporto dalla abitazione alla sede scolastica sia la Provincia, vertendosi in tema di “supporto organizzativo per l'integrazione scolastica” ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 d.lgs. n. 112/98;
 - tale principio è stato recentemente confermato nella sua corretta interpretazione dalle pronunce rese dalle Sezioni regionali della Corte dei conti (cfr. Sezione Regionale Lombardia, delibere nn. 576/2011, 5/2008) nonché dalla magistratura amministrativa (cfr. Tar Lombardia, sez. III, n. 1994 del 12 luglio 2012) anche in sede consultiva (C.d.S. sez.I, parere 20 febbraio 2008) e da ultimo dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1930 del 9 aprile 2013;
 - anche la Sezione regionale della Corte dei Conti delle Marche, con la delibera n. 48/2013, ha ribadito tale interpretazione sulla base delle seguenti considerazioni:
 - si riconosce una competenza esclusiva della Amministrazione provinciale, in perfetta coerenza – anche motivazionale – con i precedenti arresti giurisprudenziali, non sussistendo, nel caso di specie, argomenti che militino per una diversa ricostruzione né fonti di rango regionale che apprestino una specifica disciplina della materia e che importino deroghe o eccezioni al principio fissato dalla normativa statale;
 - si accerta, a seguito di riscontri svolti *ex officio*, che la Regione Marche non ha apprestato una specifica regolamentazione della materia interessata ma che, *“al fine di tutelare le persone di disabilità e di incentivare la loro frequenza delle scuole superiori, ai sensi dell'art. 12 lett. e) L.R. 18/96 concorre alle spese sostenute dai Comuni (singoli o associati) e dalle Comunità montane per attivare sul proprio territorio il servizio di trasporto”* (cfr. nota Regione Marche, Servizio Politiche Sociali in data 15 maggio 2013);
- Considerato che:
- molte Amministrazioni Comunali curano ordinariamente da anni – con oneri a proprio carico – il servizio di assistenza disabili per gli studenti del territorio comunale presso le scuole medie superiori nonché il servizio di trasporto scolastico per i medesimi studenti assicurando loro la copertura del tragitto necessario per raggiungere le scuole medie superiori e di quello per fare rientro presso il Comune di residenza;
 - i conseguenti oneri economici a diretto carico del bilancio di tali Enti sono rilevanti;
 - che la Provincia di Ancona, non intende accollarsi gli oneri finanziari dei servizi menzionati, e per ottenere il rimborso delle spese sostenute (al netto del contributo regionale ex L.R. n. 18/1996), alcuni comuni, come ad esempio Castelfidardo, dopo un lungo ed infruttuoso tentativo di accordo, senza comunque interrompere il servizio assicurato, ha dovuto attivare un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Marche per ottenere l'applicazione della legge;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- a) se la Regione è a conoscenza di tale complessa e rilevante problematica;
- b) quale sia l'opinione della Regione in merito alle questioni giuridico-contabili sollevate nel ricorso menzionato;

- c) se la Regione, anche mediante l'Assessorato regionale competente, ha avviato contatti con gli enti interessati, oppure se è intervenuta presso i medesimi con specifiche iniziative, finalizzati alla soluzione della controversia;
- d) se la Regione, anche al fine di evitare eventuali ulteriori conflitti tra Provincia ed enti locali, intende manifestare la disponibilità a concorrere alla soluzione definitiva della problematica suddetta, ed in tal caso attraverso quali iniziative.